

COMUNE DI PASPARDO PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n.360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n.23 del 14.03.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, l'applicazione di aliquote progressive di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Paspardo.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi richiamate tutte le normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello statale.

ART.2 – SOGGETTO ATTIVO

L'Addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Paspardo ai sensi dell'art.1 – comma 143, della Legge n.296 del 27.12.2006.

ART.3 – SOGGETTI PASSIVI

L'Addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1°gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Paspardo, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

ART.4 – MODALITA' DI APPLICAZIONE

Le aliquote vengono applicate in base e sul reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF, al netto degli oneri deducibili per la medesima.

ART.5 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E SOGLIA DI ESENZIONE

L'aliquota è fissata per l'anno 2019 nella misura dello 0,70%, con soglia di esenzione pari a € 8.000,00#, determinata ai sensi dell'art.1, comma 11, del Decreto Legge n.138 del 13.08.2011, convertito dalla Legge n.148 del 14.09.2011.

Per gli anni successivi l'aliquota e la quota di esenzione potranno essere variate nel limite stabilito dalle norme vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

ART.6 – DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2019.

Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

ART.7 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n.360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.